SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
11 novembre 1986 *

Nel procedimento 313/85,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla cour de cassation del Belgio nella causa dinanzi ad essa pendente tra

SpA Iveco Fiat SpA, società di diritto italiano con sede in Torino (Italia)

e

Van Hool NV, società di diritto belga con sede in Koningshooikt-Lier (Belgio),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 229, pag. 32),

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, F. Schockweiler, U. Everling, R. Joliet, e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: J. L. Da Cruz Vilaça
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la società SpA Iveco Fiat, ricorrente in cassazione, dagli avv. M. Willemart e F.-X. Dorlodot, nella fase scritta del procedimento e dall'avv. J. Lambers, del foro di Bruxelles, nella fase orale,

* Lingua processuale: l'olandese.

— per la società Van Hool NV, resistente in cassazione, dall'avv. A. de Caluwé, del foro di Bruxelles,

— per il governo del Regno Unito, dal sig. B. E. McHenry, del Treasury Solicitor's Department, nella fase scritta del procedimento,

— per la Commissione delle Comunità europee dal sig. H. Van Lier, membro del suo servizio giuridico,

vista la relazione d'udienza ed a seguito della fase orale del procedimento, svoltasi il 10 giugno 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 ottobre 1986,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1 Con ordinanza 4 ottobre 1985, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 1985, la cour de cassation del Belgio ha sottoposto a questa Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: « convenzione »), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 17 di detta convenzione.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società di diritto italiano Iveco Fiat SpA e la società di diritto belga Van Hool NV, vertente sulla validità di una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto scritto di concessione esclusiva di vendita il quale prescriveva che la proroga dello stesso potesse essere fatta solo per iscritto, ma che, dopo la sua scadenza, ha continuato a costituire, malgrado l'assenza di un rinnovo scritto, la base giuridica dei rapporti contrattuali proseguiti tra le parti.

3 Adita nell'ambito di detta controversia, la cour de cassation del Belgio ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se soddisfi all'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968 un accordo scritto che contenga una clausola attributiva di competenza, il cui termine di validità sia però scaduto, che, malgrado l'inosservanza della condizione in base alla quale il suo rinnovo poteva avvenire solo per iscritto, sia tuttavia servito, successivamente, come base giuridica per la prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti ».

4 Per una più ampia esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo in quanto necessari ad illustrare l'iter logico della Corte.

5 Per inquadrare il problema si deve in primo luogo ricordare che il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17 della convenzione per la validità di una clausola attributiva di competenza ha unicamente la funzione di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato e impone al giudice nazionale l'obbligo di valutare se la clausola attributiva abbia costituito oggetto di detto consenso, che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa (sentenza 14 dicembre 1976, causa 24/76, Salotti, Racc., pag. 1831 e causa 25/76, Segoura, Racc., pag. 1851).

6 Per risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale occorre distinguere tra due diverse ipotesi.

7 Qualora la legge da applicare ammetta la proroga del contratto iniziale senza l'osservanza della forma scritta espressamente contemplata, le parti continuano ad essere vincolate da tutte le clausole di detto contratto, compresa la clausola attributiva di competenza, a proposito della quale il loro consenso deve essere provato in modo certo, nella forma prescritta dall'art. 17.

8 Qualora per contro, secondo la legge da applicare, il contratto iniziale non abbia potuto costituire oggetto di una proroga in mancanza di un rinnovo scritto, si deve accertare se la clausola attributiva di competenza, in quanto parte di complesso di clausole tacitamente riprese da un precedente contratto scritto scaduto, che hanno continuato a costituire la base giuridica dei rapporti contrattuali proseguiti tra le parti, risponda ai requisiti stabiliti dall'art. 17.

9 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in caso di accordo non scritto sull'attribuzione della competenza, le condizioni stabilite dall'art. 17 sono soddisfatte qualora una conferma scritta di siffatto accordo, proveniente da una qualsiasi delle parti, sia stata ricevuta dall'altra e questa non abbia sollevato obiezioni in tempo utile (sentenza 11 luglio 1985, causa 221/84, Berghöfer, Racc. 1985, 2699). Pertanto, se la clausola attributiva di competenza fa parte di un complesso di clausole tacitamente riprese da un precedente contratto scritto scaduto, che hanno continuato a costituire la base giuridica dei rapporti contrattuali proseguiti fra le parti, i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 sono soddisfatti solo qualora una delle due parti abbia confermato per iscritto la clausola attributiva di competenza o l'insieme delle clausole di cui essa fa parte, senza che l'altra parte, che ha ricevuto detta conferma, vi si sia opposta.

10 Di conseguenza, la questione pregiudiziale sollevata dalla cour de cassation del Belgio va risolta come segue: l'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto scritto contenente una clausola attributiva di competenza e che contempli, per la sua proroga, la forma scritta sia scaduto, ma abbia continuato a costituire la base giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti, detta clausola risponde ai requisiti di forma stabiliti da detto articolo se, secondo la legge da applicare, le parti potevano validamente prorogare il contratto iniziale senza osservare la forma scritta, o se, nell'ipotesi contraria, una delle due parti ha confermato per iscritto la clausola suddetta o il complesso delle clausole tacitamente riprese di cui essa fa parte senza che l'altra parte, che ha ricevuto detta conferma, vi si sia opposta.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione)

pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dalla Cour de cassation del Belgio con ordinanza 4 ottobre 1985, dichiara:

L'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto scritto contenente una clausola attributiva di competenza e che contempli per la sua proroga, la forma scritta, sia scaduto, ma abbia continuato a costituire la base giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti, detta clausola risponde ai requisiti di forma stabiliti da detto articolo, se, secondo la legge da applicare, le parti potevano validamente prorogare il contratto iniziale senza osservare la forma scritta, o se, nell'ipotesi contraria, una delle due parti ha confermato per iscritto la clausola suddetta o il complesso delle clausole tacitamente riprese di cui essa fa parte, senza che l'altra parte, che ha ricevuto detta conferma, vi si sia opposta.

Galmot Schockweiler

Everling Joliet Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 novembre 1986

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quinta sezione

Y. Galmot